

10/22 R.G.

CP 10/  
2022  
Cov 1204

**TRIBUNALE di Mantova**  
**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli      Presidente

dott. Mauro P. Bernardi    Giudice Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni    Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al n. 10/22 R.G.

promosso da:

**FA.MA.C. s.r.l.** (con sede in Rodigo, via Settefrati n. 40; C.F.: 00156850208)

assistita dall'avv. Claudio Silocchi, per delega redatta su atto separato e allegato al ricorso con domicilio eletto in via P. Nenni, 6/b- Mantova presso lo studio del predetto difensore, ha emesso il seguente

contro

**MASSA DEL CREDITORI** in persona del Commissario Giudiziale dott. Paolo Rebecchi;

**Oggetto:** 171321 - omologazione di concordato preventivo

ha emesso il seguente

**DECRETO**

- rilevato che, con ricorso ex art.161 VI co. depositato in data 5-9-2022 la società FA.MA.C. s.r.l., ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui



Omissis

- visto l'art. 390 del d. lgs. 14/2019;
- considerato che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite;

P.T.M.

- dichiara improcedibile il ricorso di fallimento n. 37/22;
- omologa il concordato preventivo di FA.MA.C. s.r.l. (con sede in Rodigo, via Settefrati n. 40; C.F.: 00156850208);
- nomina quale Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma la nomina della dott. Paolo Rebecchi quale commissario giudiziale;
- dispone che l'amministratore della società provveda, entro novanta giorni, a redigere programma di dismissione dei cespiti e incasso dei crediti da sottoporre all'approvazione del Commissario Giudiziale tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della disciplina di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.f. in quanto compatibili;
- dispone che l'amministratore tenga informato il commissario giudiziale e il giudice delegato in ordine all'andamento delle operazioni di dismissione e recupero dei crediti, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal commissario giudiziale, mediante riunioni con la partecipazione di quest'ultimo;
- stabilisce che l'amministratore provveda all'acquisizione dei flussi di liquidità derivanti dall'esecuzione del piano e destinati al soddisfacimento dei creditori, alla riscossione dei crediti e alla cessione dei beni secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità più opportune, acquisendo preventivo parere del Commissario Giudiziale, dando notizia delle modalità adottate al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
- prescrive che le vendite di beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco debbano essere autorizzate dal Commissario Giudiziale;
- stabilisce che le somme ricavate dalle cessioni, dal recupero dei crediti e dall'acquisizione dei flussi di liquidità generati dal piano previsti per il pagamento



dei creditori concorsuali siano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;

- dispone che l'amministratore registri ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
- prescrive che la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici sia effettuata dall'amministratore, acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salvo ragioni di urgenza;
- dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dall'amministratore in ragione delle previsioni della proposta, della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale ed a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato;
- prescrive che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del piano e tenga informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori nonché i creditori stessi sia ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f. sia affinché, eventualmente, essi compiano atti interruttivi della prescrizione;
- dispone che la società consegni al Commissario Giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario e informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
- stabilisce che i piani di riparto siano comunicati ai creditori con assegnazione agli stessi di un termine di 30 giorni onde formulare eventuali osservazioni;
- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;



- stabilisce che il Commissario Giudiziale rediga semestralmente i rapporti riepilogativi di cui agli artt. 182 u.c. e 33 V co. l.f. dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo nonché del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
- dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegni al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:
- i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- i bilanci d'esercizio depositati da AL. SO. s.r.l. limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;
- dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;
- prescrive che, ultimate le operazioni previste, il commissario giudiziale e l'amministratore depositino i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 116 l.f.;
- nulla per le spese;
- dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
- manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, 28 settembre 2023.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA  
Per <sup>copie</sup> conforme all'originale  
depositato con modalità telematica  
Mantova, il 4 OTT. 2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Manuela Malaghini

TRIBUNALE DI MANTOVA  
depositato in cancelleria telematicamente  
4 OTT. 2023

